CAMERA DEI DEPUTATI N. 3990-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **RAMPA**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 aprile 1967 (*Stampati nn.* ***1543-bis, 1552-bis, 1662***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 aprile 1967

—

Ordinamento della scuola materna statale

Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1968

PREMESSA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I problemi che la Camera sta per affrontare in relazione alla istituzione della scuola materna statale, sono già stati approfonditi in tutti i loro aspetti e nelle loro più significative implicazioni, dai due rami del Parlamento.

Siamo certi che anche il dibattito che sta per iniziare in Assemblea, farà riemergere i temi di fondo su cui si sono intrattenuti, con punti di vista spesso dichiaratamente incon-

ciliabili, le relazioni di maggioranza e di minoranza.

Per tali aspetti, rinviamo i Colleghi alla nostra precedente relazione, non tanto perché non riteniamo degne di ogni considerazione osservazioni, proposte e critiche emerse dal precedente dibattito, ma perché ci sembra di poter affermare che esse non hanno potuto intaccare sostanzialmente le impostazioni e le conclusioni di fondo riferite e confermate a nome della maggioranza. Ora – anche per comprensibili ragioni di brevità cui siamo in qualche modo costretti dalla stessa situazione generale – ci limiteremo a mettere in rilievo le innovazioni che differenziano il nuovo disegno di legge 3990 ed a sottolineare alcuni problemi se non nuovi, certo, più significativi del dibattito su cui si è puntualizzata particolarmente l'attenzione dei vari gruppi parlamentari.

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE

Precedenti e vicende del disegno di legge sono note, ma le richiameremo sinteticamente all'attenzione dei Colleghi per dovere di obiettività.

Presentato alla Camera il 1° dicembre 1964, il precedente disegno di legge – n. 1897 –, veniva esaminato ampiamente in sede di Commissione pubblica istruzione che lo licenziava dopo un non breve periodo di discussione.

La discussione in aula si concludeva, come è noto, con un voto contrario sull'intero disegno di legge, dopo che gli articoli erano stati approvati singolarmente e dopo che era stata concessa la fiducia posta dal Governo del tempo.

Le ragioni della caduta del disegno di legge apparivano complesse e non facilmente decifrabili, ma non è certo da escludere che, fossero riconducibili, più che alla convinta repulsa del testo, prima approvato, alla situazione politica generale. Comunque, trattandosi non soltanto di rispettare un punto qualificante del programma di centro-sinistra, ma anche di dare una risposta adeguata alle esigenze globali della scuola materna – strumento insostituibile di formazione dei minori dai 3 ai 5 anni, nell'opportuna integrazione del ruolo e delle funzioni della famiglia – il nuovo Governo presentava al Senato il disegno di legge n. 1662 che è ora, al vaglio della Camera (con il n. 3990).

Il testo del nuovo progetto, pur tenendo conto, in qualche misura, del dibattito che aveva accompagnato il primo *iter* parlamentare e degli emendamenti o già approvati o già proposti dalla Commissione pubblica istruzione e dall'Assemblea, non differiva nell'impostazione di fondo dal precedente.

I fini e la struttura della scuola materna statale rimanevano gli stessi; ed, inoltre, non si innovavano sostanzialmente le modalità previste per il reclutamento degli educatori e del personale dirigente, salvo per alcuni aspetti; si modificava, invece, il piano finanziario: anche in relazione all'approvazione del « Piano quinquennale di sviluppo della scuola » che disponeva, come è noto, stanziamenti per la scuola materna statale e per la scuola materna non statale secondo quanto era già stato sancito con la legge n. 1073; ed in relazione sia all'istituzione ed alla gestione della statale, che ai contributi per la non statale; sia per l'edilizia dell'una e dell'altra scuola.

Si è voluto dichiarare che il nuovo testo sarebbe peggiorato rispetto al precedente.

Probabilmente tale giudizio, è dettato da una valutazione del tutto parziale.

Infatti, basterebbe confrontare i singoli articoli per verificare che, nel quadro istituzionale, programmatico ed operativo proposto dal nuovo disegno di legge, le modifiche – qual che ne sia il giudizio delle varie parti – non intaccano il valore e il significato intrinseco della scelta programmatica compiuta dal governo e dalla maggioranza, ma anzi, spesso, ne migliorano gli aspetti tecnici o risolvono problemi che precedentemente erano stati disattesi od erano rimasti insoluti.

LE INNOVAZIONI

Il disegno di legge, rispetto al testo del disegno di legge n. 1897, già modificato in alcuni articoli dal precedente voto della Camera, presenta alcune varianti che riguardano:

a) *L'organizzazione della scuola materna statale.*

L'articolo 4 propone che le Sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti, invece che 25 come era stato precedentemente proposto; e che l'orario giornaliero sia « normalmente » di 7 ore anziché di 8. Il quinto comma del medesimo articolo innova poi il rapporto sezione-insegnante, stabilendolo non più in due insegnanti ed un'assistente per ciascuna sezione, ma, secondo le norme seguenti:

« Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni

sezione è adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o più sezioni ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente ».

Le modifiche, la cui validità è stata contestata dall'opposizione di sinistra, sono state suggerite dalla esigenza di conciliare un più giusto criterio di economicità con le necessarie garanzie di funzionamento educativa ed assistenziale della scuola materna.

Una opportuna sperimentazione dirà se in futuro i criteri ora suggeriti dovranno essere riconfermati o, al contrario, corretti.

b) *Il personale.*

Come si dirà in seguito, l'innovazione più importante che si ripete, ovviamente, in tutti gli articoli che interessano il personale, riguarda l'insegnamento nella scuola materna statale del solo personale femminile.

Inoltre, sempre in relazione al personale, sono stati introdotti nel nuovo disegno di legge: l'articolo 13 che estende le possibilità del concorso speciale per direttrici alle insegnanti di ruolo con 10 anni di servizio; gli articoli 14 e 15 – il secondo comma – che stabiliscono che « i concorsi siano banditi entro il 31 luglio ad anni alterni »; l'articolo 16 che richiede necessari controlli sanitari del personale di ruolo e non di ruolo, comunque addetto alle scuole materne statali; l'articolo 22 – ultimo comma – che, accogliendo giuste richieste delle « maestre giardiniere » dispone che le classi di stipendio di spettanza siano « attribuite in base all'anzianità di ordinario possedute alla data di entrata in vigore della presente legge cogli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati ».

L'articolo 28 che introduce nel nuovo disegno di legge il testo votato dalla Camera per la riserva del 50 per cento dei posti, comunque, alle vincitrici fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali. E ciò limitatamente al primo ed al secondo concorso.

L'articolo 29 stabilisce che il conferimento degli incarichi di insegnamento, nella prima applicazione della legge, avvenga – secondo il suddetto criterio della riserva del 50 per cento –, comunque, dei posti disponibili alle diplomate di scuola magistrale.

Sempre per quanto riguarda l'immissione nei ruoli ed i concorsi direttivi, ricorderemo che restano confermati, del testo del disegno di legge n. 1897 approvato dal Senato e dalla VIII Commissione:

– *l'articolo 22, ultimo comma*, che interessa le maestre non di ruolo incaricate dei giardini d'infanzia;

– *l'articolo 23* per un concorso speciale per le direttrici e le insegnanti assunte per pubblico concorso, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili;

– *l'articolo 27* – nelle norme transitorie – che prevede nella prima applicazione della legge un concorso speciale direttivo riservato al personale di ruolo di giardini d'infanzia ed al personale insegnante di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, con almeno 10 anni di servizio.

c) *L'edilizia scolastica delle scuole materne statali e delle scuole non statali:*

Il disegno di legge n. 3990 introduce alcune innovazioni imposte dalla necessità di correlare le nuove disposizioni sull'edilizia scolastica con la legge generale per l'edilizia, recentemente approvata. Con le nuove norme si dispone che gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento ed il materiale di gioco, delle scuole materne statali siano a carico dello Stato; i comuni sono tenuti a fornire le aree, salvo particolari diritti e condizioni (vedasi secondo e terzo comma).

Importante agli effetti di una necessaria programmazione sono il sesto e settimo comma che prevedono il coordinamento dei piani di edilizia con i piani di nuove istituzioni e di intervento del Comitato regionale per l'edilizia scolastica di cui alla legge n. 641 per una organica elaborazione dei piani provinciali.

Con l'articolo 33 si stabilisce che nella prima applicazione della legge saranno utilizzati per l'edilizia delle scuole materne statali i fondi stanziati con le leggi nn. 1073 e 874.

L'articolo 34 detta, invece, norme per l'edilizia della scuola materna non statale. Si riconfermano le disposizioni in vigore e le modalità per ottenere i finanziamenti già previsti dall'articolo 15 della legge n. 1073.

L'ultimo comma dell'articolo 34 stabilisce che lo stanziamento destinato alle scuole materne statali e non, sia pari al 5 per cento di quello previsto per ciascun anno dall'articolo 32 della legge 641 e dal conseguente piano finanziario per il quinquennio '66-'70. Tale somma è destinata per il 2 per cento alle scuo-

le statali e per il 3 per cento – di cui l'1 per cento agli Enti autarchici, agli ECA all'ESMAS ed all'ONAIRC – alla scuola non statale.

d) *Oneri dei comuni.*

Confermati gli oneri dei comuni di cui all'articolo 7 per la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici oltre che per il personale di custodia, sono invece assegnati allo Stato gli oneri per l'arredamento e le attrezzature compreso il materiale di giuoco, che con l'articolo 7 del disegno di legge precedente erano stati posti a carico dei comuni. Inoltre, le norme dell'edilizia offrono facilitazioni per quanto riguarda l'acquisto delle aree edificabili.

Con tali innovazioni e tenuto conto dello intervento diretto dello Stato per l'edilizia della scuola materna statale e, nei casi di maggior bisogno, anche per l'acquisto dell'area, ci sembra sia stato raggiunto un sufficiente equilibrio nella compartecipazione degli Enti locali e dello Stato ad un comune impegno di alto livello sociale e di significativa partecipazione democratica.

ASPETTI E PROBLEMI DI STRUTTURA

La scuola materna è vitalmente necessaria alla crescita umana e civile della società.

L'affermazione potrebbe apparire occasionale o eccessiva. Invece, vuole essere soltanto una testimonianza, ribadita con convinzione ma anche con tutto il rammarico che nasce dalla consapevolezza del tempo perduto rispetto alle concrete possibilità di compiere ieri ciò che non abbiamo ancora iniziato oggi.

La nostra convinzione non scaturisce da valutazioni sociologiche ma da più profonde convinzioni etiche, culturali e sociali che nelle valutazioni sociologiche possono trovare, tuttavia, importanti e stimolanti conferme.

La società industriale già raggiunge o preavverte le indecifrabili trasformazioni dell'era tecnologica e dei rischi di una caduta della propria dimensione umana che il benessere, assunto come fine o, fin d'ora, come modello, può compromettere irrimediabilmente distraendo e disancorando l'uomo, la famiglia, le comunità, la società civile dai valori irrinunciabili della libera convivenza umana.

Alle componenti disaggreganti, settoriali, corporative nel senso più egoistico, della società bisogna sostituire o contrapporre tensioni unificanti.

Alle molteplici sollecitazioni che premono sullo sviluppo psichico del bambino e che tendono a distorcere un suo armonico processo formativo, bisogna opporre, senza anacronistiche chiusure e senza vani pregiudizi, un'azione educativa che, rispettosa della sua autonomia e della sua irripetibile personalità, sia però propria alle sue esigenze, ed alla positiva soluzione dei problemi posti dall'ambiente sociale in cui esso vive e cresce.

Non ci soffermeremo, ora, nel descrivere la ricca problematica che tale impostazione suscita e che è già stata da numerosi Colleghi affrontata nel precedente dibattito. Ci limiteremo soltanto a concludere che, dunque, non è soltanto per le nuove esigenze della famiglia (il lavoro extra-familiare della madre, la diversa composizione del nucleo familiare, nucleare anziché parentale, il fenomeno della pendolarità del lavoro dei genitori, degli orari scolastici, ecc. ...) che la scuola materna si impone come insostituibile « servizio » educativo e sociale.

Ma, prima ancora, per le nuove esigenze formative che il bambino della società industriale – e, potremmo già dire, dell'era tecnologica – propone globalmente fin dalla sua prima età a chi – famiglia, comunità, Stato – pur in diversa misura ha il diritto-dovere di preoccuparsi della sua crescita al riparo delle tensioni eversive cui essa può essere sottoposta dai meccanismi e dai modelli di una società neo-capitalistica cui si vuol contrapporre non già una società collettivista peraltro verso aberrante, ma una società di valori fondata non solo sulla libertà, sulla dignità della persona, ma sulla sua piena partecipazione libera e creativa.

Da qui – od anche di qui – l'importanza fondamentale di una scuola materna che diventa di per sé strumento unificante; e che lo diverrà, nel concreto, quanto più corresponsabilmente chiamerà a farvi partecipi della sua presenza, della sua azione e della sua prospettiva la famiglia e la comunità. A questo proposito si è detto che la scuola materna statale, così come viene prefigurata dal disegno di legge non offre una risposta adeguata.

Il nuovo testo del disegno di legge riconferma sostanzialmente per la nuova scuola materna statale la struttura amministrativa ed organizzativa già proposta con il disegno di legge 1897. Conosciamo le riserve, le critiche avanzate dalle opposizioni ed, in particolare, dal gruppo liberale, ma rinviamo per esse al

precedente dibattito in aula. Vorremmo tuttavia aggiungere che, operata la scelta che il Governo ha creduto più idonea, ne veniva di conseguenza la necessità di dare alla scuola materna una struttura amministrativa che fosse già sperimentata: sostanzialmente una struttura analoga a quella della scuola primaria.

A tale proposito si osserva che bisognerà evitare il rischio che essa può comportare, sia in relazione alla sua centralizzazione che, per altro verso, alla particolare posizione del corpo docente che – equiparato giuridicamente ed economicamente al corpo docente della scuola primaria – dovrà tuttavia avere la consapevolezza di operare in un istituto educativo del tutto tipico, specificamente e variamente legato al proprio ambiente civico e sociale.

Proprio per questa particolarità della « materna » bisognerà realizzare – nell'applicazione dell'articolo 20 e nel suo sviluppo – condizioni strutturali ed operative tali da garantire una diretta ed organica partecipazione elaborativa e decisionale, soprattutto della famiglia ma anche della comunità, alla vita della scuola materna. Ritiene il relatore che a tale scopo sia necessario proporsi di attuare l'articolo 20 con visione aperta e innovativa della tradizionale insufficienza di organici rapporti istituzionali e di fatto tra scuola, famiglia e comunità. Tale articolo demanda infatti al Governo di definire la composizione del Consiglio degli insegnanti e del Consiglio di direzione e di definire il necessario regolamento.

Siamo ovviamente consapevoli che il discorso è molto più ampio perché investe tutta una struttura centralizzata della scuola italiana e la questione ormai matura – per la verità – della sua democratizzazione; ed investe in certa misura la legislazione che difende ancora un rapporto di tipo individualista fra insegnanti alunno e famiglia anziché promuovere un rapporto comunitario; investe ancora la quasi assoluta carenza di forme istituzionalizzate – e perfino di iniziative informali – che perpetua un vuoto impossibile per un corretto rapporto di corresponsabilizzazione fra le famiglie, la scuola e la comunità.

Ma la consapevolezza della vastità del problema non ci impedisce di insistere nuovamente – come già si è fatto in Commissione – perché gli strumenti che la legge intende proporre siano utilizzati, direi, al di là della loro stessa limitatezza formale. Alludiamo, ripetendoci, in particolare all'articolo 20 che prevede l'istituzione di un consiglio delle insegnanti ed un consiglio di direzione, la cui composizione ed i cui compiti verranno definiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Crediamo che molto possa dipendere dal respiro e dalla convinzione coraggiosa con cui essi verranno identificati, proposti e stimolati perché, insieme con altre necessarie riforme (ad esempio quelle del Consiglio provinciale scolastico, quella dell'azione assistenziale, ecc.) ed insieme con una coraggiosa sperimentazione di iniziative di collaborazione alla vita della scuola materna statale, famiglia e comunità possano porsi con la scuola in un costante rapporto di interazione e di corresponsabilizzazione, possano esercitare anche in questo fondamentale e sensibilissimo settore di impegno quella tensione unificante che non può certamente nascere dall'incomunicabilità o, se si preferisce, della superficialità di un dialogo fra famiglia, scuola, e comunità che anche nella scuola materna – per le sue particolari caratteristiche e per i suoi fini (essa – lo ripetiamo *ad hoc* – integra anche socialmente l'azione della famiglia !) può trovare un pronto avvio non privo, soprattutto per la famiglia, di una sua importante ed illuminante carica pedagogica.

Certo, questo discorso, appena abbozzato, deve investire anche la scuola materna non statale che noi crediamo generosamente disponibile a sperimentare ed a promuovere, quanto più largamente possibile, il disegno democratico che abbiamo appena delineato.

Si tratta di mettere in circolazione idee e proposte, esperienze e propositi senza pregiudizi e senza quei confini ideologici che, quali che siano, se hanno ragione di essere, non hanno però ragione di prevaricare.

Sappiamo, comunque, da indagini sociologiche recenti che la famiglia pur nella sua crisi di trasformazione avverte più di ieri la necessità di preoccuparsi dell'educazione dei figli; sappiamo che alcune forze sociali organizzate, soprattutto dai lavoratori, si dichiarano più di ieri disponibili ad un discorso di approfondimento e di impegno sul rapporto famiglia e scuola (1) sappiamo che le stesse educatrici sono oggi più sensibili alla proiezione sociale della loro azione formativa, anche in senso assistenziale. Sono « segni » che nessuno può disattendere e che il legislatore ed il Governo devono cogliere, pur nella difficoltà obiettiva delle scelte che essi possono e che devono compiere; e nella certezza che stru-

(1) Vedi ad esempio la problematica delle ACLI sull'argomento.

menti legislativi ed operativi idonei non potranno certamente sostituire la carica di convinzione e di partecipazione dei singoli, della famiglia, dei corpi sociali, ma potranno tuttavia, concorrere a promuoverne un più impegnato atteggiamento di disponibilità e di partecipazione.

PROBLEMI DEL PERSONALE

In tale quadro può essere valutata anche la decisione della Commissione che, sentito il parere della Commissione affari costituzionali (2), ha ritenuto di dover ribadire a maggioranza quanto il relatore ebbe a sostenere in sede di discussione generale sul disegno di legge 1897, e cioè che la questione del personale maschile e femminile non rivestiva un condizionante carattere di costituzionalità ma che essa doveva essere posta su un diverso piano di valutazione.

Si trattava, infatti, di giudicare dell'« opportunità » – in relazione alle specifiche esigenze educative assistenziali e sociali della scuola materna – della presenza anche di educatori, anziché di sole educatrici nella scuola materna statale.

Su questo terreno – e non tanto su quello « costituzionale » – le opinioni e le tendenze dei vari gruppi si sono dimostrate contrastanti, così come lo sono ancor oggi, anche in relazione a troppo limitate e sia pur positive esperienze a livello culturale, pedagogico e sociale.

La Commissione a maggioranza ha perciò deciso di confermare il testo approvato dal Senato, sia per quanto riguarda il sesso degli insegnanti sia per quanto riguarda il sesso dei dirigenti che, come è noto, per un principio generalmente accettato e giuridicamente affermato senza eccezioni, richiede che il dirigente scolastico provenga dai ruoli della medesima « scuola » che è chiamato a dirigere.

Non vi è, dunque, problema di rispetto o non della Costituzione; e ciò è essenziale !

Rimane, invece, una questione di largo interesse, una questione per sua natura aperta ed opinabile, che la maggioranza intende tuttavia affrontare in questo momento convergendo con il proprio voto sulla soluzione presentata dal disegno di legge. Essa non contrasta, dunque, con princìpi e diritti costituzionali e viene accettata dalla maggioranza per una valutazione che – salve le convinzioni personali di ordine culturale, pedagogico e sociale – scaturisce da un prevalente giudizio di opportunità nel quadro sociale esistente.

* * *

La discussione sul tema del personale non si è polarizzata, comunque, intorno alla questione del sesso ma ha investito anche gli aspetti fondamentali della formazione, del reclutamento degli insegnanti, delle condizioni giuridiche ed economiche che devono garantire loro stabilità di impiego e dignità di trattamento.

Ma tale discussione non ha avuto carattere di novità; diremmo che non ha neppure proposto considerazioni sostanzialmente diverse da quelle già espresse dalle varie parti nel precedente dibattito. Perciò, pur senza affrontare nuovamente il tema, vorremmo ricordare su quali punti si è ottenuta una convergenza di opinioni e di propositi e su quali, invece, la divergenza è rimasta evidente.

Unanime è stato l'impegno che la formazione del personale insegnante e dirigente della scuola materna statale venga adeguata, in un tempo quanto mai ravvicinato, alle esigenze culturali, pedagogiche e sociali, poste in termini di attualità e di prospettiva dal minore, dalla famiglia, dalla società e, per essi, da una scuola materna concepita e voluta al necessario livello di funzionalità e di efficienza globale.

Unanime, ancora, la constatazione che il livello degli attuali ordinamenti scolastici non può offrire una risposta adeguata al problema posto con convinzione e decisione dal legislatore.

L'attuale « scuola magistrale » è strutturalmente inadeguata e, spesso, operativamente insufficiente.

Se ne è lamentata, anzi, la eccessiva diffusione e la mancata riforma: due momenti negativi che si assommano rendendo ancora

(2) In sede di discussione per il parere sul disegno di legge n. 3990 « Ordinamento della scuola materna statale » il relatore onorevole Mattarella proponeva alla Commissione Affari costituzionali uno schema di parere che veniva approvato a maggioranza.

Esso, in relazione alla nota questione del personale insegnante affermava: « La Commissione esaminato il disegno di legge, ritiene che non sorgano problemi di legittimità costituzionale in ordine all'affidamento delle varie mansioni per le scuole materne esclusivamente a personale femminile in quanto la scelta di esso, per la peculiarità dei compiti, può essere fatta senza che ciò leda il principio fissato dall'articolo 3 della Costituzione ».

più precaria – salve le scuole magistrali che, pur nei limiti della loro struttura hanno saputo raggiungere notevoli livelli di responsabilità e di serietà – una situazione intrinsecamente anormale e distorta rispetto alle esigenze di un istituto moderno di educazione quale la « scuola materna ».

Unanimemente ancora si è rilevato che l'attuale istituto magistrale, sia per la sua diversa finalizzazione, che per tutti i limiti che ormai da anni abbiamo denunciati in ogni possibile sede, invocandone con ogni decisione la riforma per una prospettiva universitaria del *curriculum* degli studi fino a raggiungere – gradualmente, ma con sicura e corretta tendenzialità – l'unità della preparazione universitaria del personale docente della scuola dell'obbligo.

In proposito si è pure sottolineato da molti che il principio che la formazione professionale specifica dell'insegnante deve essere assicurata da una scuola specifica rimane pienamente valido.

Da qui anche la diversità delle proposte, sia per i problemi immediati che per i problemi a più lungo respiro.

Pur nella nota differenza di posizioni che investe le varie proposte di riforma dell'istruzione secondaria superiore, avanzate dalle stesse forze della maggioranza sulla base delle indicazioni della Commissione di indagine e delle «Linee direttive di sviluppo», la maggioranza è giunta tuttavia a conclusioni che ritiene ottimali rispetto alla complessità della situazione in cui giocano anche legittimi interessi, precostituitisi in seguito all'applicazione di precise leggi dello Stato (vedi le diplomate dell'Istituto magistrale abilitate all'insegnamento nella scuola materna; vedi la posizione delle « maestre giardiniere »; o a specifiche condizioni di fatto, vedi la situazione delle maestre di scuola materna, assunte attraverso pubblici concorsi, ecc.).

La materia trova norme adeguate negli articoli 9, 20 22, 23, 27 e 28 del presente disegno di legge, articoli cui rinviamo per brevità.

Vogliamo soltanto sottolineare che essi sono il frutto di meditate intese. Rinunciando infatti a proposte radicali ma illusorie, a pretese alternative, lesive le une delle altre, di reali giusti interessi, non si è voluto risolvere come si è insinuato con « deteriori compromessi » i problemi del momento, ma, senza pregiudicare il futuro, si sono volute offrire alla scuola materna statale obiettive possibilità di un avvio serio, ed aperto alla più sollecita ed organica crescita in efficienza ed in funzionalità.

Naturalmente in Commissione si sono registrate sull'argomento tesi divergenti; e sia da parte comunista che da parte liberale. Ma non potremmo davvero sostenere che il momento assai ovvio della critica sia stato costruttivamente seguito e superato da proposte realistiche e qualitativamente più convincenti.

Per questo, crediamo che, al limite, le scelte della maggioranza pur costrette nella necessità di condizionamenti obiettivi, siano sostanzialmente valide.

Esse, tuttavia, non limitano, ma, anzi, stimolano il proposito della maggioranza ad approfondire – con l'apporto di tutte le forze dentro e fuori il Parlamento – il vitale tema della formazione del personale della scuola materna – docenti, dirigenti ed, anche, assistenti – ed a risolverlo adeguatamente, perché il difficile momento, per dire, di impianto sia seguito da più facili e qualificate disponibilità e possibilità di consolidamento e di crescita qualitativa della scuola stessa anche e soprattutto per quanto riguarda il suo personale.

SUI FINANZIAMENTI

Una terza questione che ha rimesso di nuovo in moto tesi ormai note o anacronistiche polemiche, è quella dei finanziamenti.

Il gruppo comunista ha negato in Commissione la legittimità costituzionale dei contributi alla scuola materna non statale ed ha ribadito l'illegittimità dell'abbinamento dei disegni di legge S. nn. 1543-*bis* e 1552-*bis* riguardanti rispettivamente il finanziamento e le norme sull'edilizia della scuola materna. Il gruppo liberale, rilevando che il disegno di legge S. n. 1543-*bis* propone « un piccolo formale tributo al principio dello Stato " indiretto " con le riserve di fondi esclusivamente alla scuola materna degli enti autarchici territoriali e degli enti comunali di assistenza » si dichiarava contrario (vedi relazione di minoranza dei senatori Alcidi Rezza e Trimarchi) al rapporto ed alla modalità con cui venivano proposti dal Governo i vari contributi per il finanziamento e per l'edilizia della scuola materna non statale.

Se non trattiamo per l'ennesima volta il tema, non ce ne vogliano i nostri oppositori le cui opinioni, tanto radicate, noi rispettiamo. Soltanto ci pare che se ne sia discusso del tutto esaurientemente in questa ocasione, come in altre di più ampio dibattito, anche se

dobbiamo costatare che le posizioni sono pressoché irriducibili.

Notiamo, invece, che le forze politiche della maggioranza e quanti con esse consentissero, hanno dimostrato di non voler disattendere la Costituzione – che è un patto inviolabile – ma anche di saper superare lo steccato che, contro lo spirito della Costituzione, a volte è stato alzato più per dividere che per unire, più per bloccare i problemi che per risolverli. Da parte socialista si è insistito soprattutto sulla situazione di fatto, che vede istituita solo adesso una scuola materna di Stato, mentre il settore è stato finora coperto esclusivamente dalla iniziativa privata e in minor misura da quella degli enti territoriali. In tali condizioni, affermano i socialisti che è ineliminabile una fase di coesistenza della scuola statale e di quella non statale, e diventa inevitabile assicurare in questa fase la vita di quest'ultima, considerata la limitatezza dell'area che potrà essere per il momento coperta dalla iniziativa statale. Rispettosi di tale posizione non possiamo non ribadire che se lo Stato, nella salvaguardia dei propri diritti e nell'esercizio dei propri doveri verso la comunità, ritiene di poter concorrere allo sviluppo di iniziative educative e sociali di tanto grande rilevanza per la crescita delle nuove generazioni – qual'è, nel caso specifico, la scuola materna non statale – non solo non ce ne rammarichiamo, ma anzi, compiacendocene, riconfermiamo la nostra convinzione democratica: crediamo essenziale il concorso di tutte le possibili energie della società e, insieme, di tutti i possibili e legittimi interventi dello Stato, perché la democrazia, superando il limite dei formalismi e le strette degli squilibri, si espanda e cresca in dimensione umana e civile. E ciò anche attraverso la crescita di tutta la struttura formativa del nostro Paese.

REGIONI

Sui rapporti fra competenze dello Stato e competenze delle regioni a statuto speciale – ed in particolare il Trentino-Alto Adige – in relazione al nuovo ordinamento della scuola materna statale, l'onorevole Mitterdorfer presentava un emendamento che tendeva a salvaguardare diritti e competenze delle regioni a suo parere non adeguatamente distinti nel disegno di legge.

La Commissione, ascoltata l'illustrazione dell'emendamento e rilevato che, per gli specifici aspetti costituzionali della questione, si imponeva la richiesta di parere alla Commissione affari costituzionali, ne sospendeva l'esame.

Il parere della I Commissione (1), che giungeva dopo la approvazione del disegno di legge in sede referente, non « ritiene necessaria un'esplicita norma di deroga alle competenze dello Stato, in quanto la competenza delle province è assicurata dallo statuto ».

La I Commissione sottolineava, tuttavia, il significato dell'emendamento Mitterdorfer agli effetti di una maggiore chiarezza di rapporti anche operativi fra Stato regione e provincia, in relazione all'attuazione della scuola materna statale. La questione, comunque, allo stato degli atti, sarà rimessa all'Assemblea, se l'onorevole Mitterdorfer vorrà ripresentare l'emendamento non votato dalla Commissione VIII.

(1) L'onorevole Mattarella, nella seconda parte del citato parere della I Commissione, si esprimeva sull'emendamento dell'onorevole Mitterdorfer che la Commissione VIII non esaminava nell'intesa che esso potesse essere ripresentato in aula.

Il parere dice: « In ordine all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, relativo alle competenze in materia di scuole materne delle province di Bolzano e Trento, si ritiene che, costituzionalmente, non sia necessario una esplicita norma di deroga alle competenze dello Stato, in quanto la competenza delle province è assicurata dallo statuto. Trattasi per altro, di competenza concorrente, il cui esercizio deve svolgersi nell'ambito dei principî stabiliti dalle leggi dello Stato e, nel caso, quindi, nell'ambito di quelli fissati dalla legge sulla scuola materna. La Commissione, tuttavia, sottolinea l'esigenza che l'applicazione della legge in esame tenga conto delle esplicite competenze legislative ed amministrative delle province autonome di Bolzano e Trento. L'emendamento rappresenta, nel suo complesso, la esigenza di un doveroso rispetto dello statuto per cui la Commissione ritiene che, comunque, la mancata emanazione di norme di attuazione (di cui all'articolo 95 dello statuto) nella materia non precluda l'esercizio del potere legislativo ed amministrativo autonomo da parte delle due province ».

La Commissione Bilancio, a sua volta si esprimeva sull'emendamento Mitterdorfer-Finocchiaro nei termini che riferiamo: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul primo, secondo e terzo comma dell'emendamento Mitterdorfer-Finocchiaro trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 19 dicembre 1967. La Commissione delibera, invece, di esprimere parere contrario sull'ultimo comma dell'emendamento medesimo poiché l'accoglimento dello stesso implicherebbe una complessiva minore entrata per il bilancio dello Stato, a fronte della quale non risulta individuata alcuna indicazione di copertura finanziaria ».

SU ALCUNE TESI DELLE OPPOSIZIONI

Nel precedente dibattito alla Camera, le opposizioni avevano assunto un atteggiamento decisamente negativo nei confronti del disegno di legge n. 1897. Di fatto, mentre il gruppo comunista con la relazione di minoranza dell'onorevole Scionti contrapponeva alla « scuola materna » le « scuola dell'infanzia » sostenendo con evidente impegno, tesi da noi ritenute non accettabili, soprattutto in linea di principio; il gruppo liberale, attraverso il suo autorevole rappresentante onorevole Valitutti confermava la sua decisa opposizione ad una scuola materna che non fosse secondo il tanto citato testo unico del 1928, una vera e propria « scuola di grado preparatorio ». Dette tesi sono state sostanzialmente riconfermate anche se il dibattito sul nuovo disegno di legge, iniziatosi, come si è detto, al Senato si è arricchito di più vivaci e spesso meno radicali elementi di giudizio.

Da una scelta radicalmente statalizzatrice compiuta con la proposta n. 938 Levi Arian ed altri – decaduta con il voto della Camera perché abbinata al disegno di legge n. 1897 – si è passati ad una « opposizione » diversa che ci è parsa molto rigida ma meno globale. L'atteggiamento del gruppo comunista in Aula confermerà o non il parere che abbiamo semplicemente registrato per obbiettività. Non possiamo però ignorare che la 938 giungeva a disporre, a certe condizioni, perfino la statalizzazione di scuole materne di enti morali o di enti locali e – con evidente intenzione – a proporre l'istituzione di scuole statali per la infanzia dovunque esistesse una scuola elementare e esistessero almeno 20 minori in età 3-5 anni.

In tre direzioni si muoveva, dunque, la tesi dei comunisti:

a) definizione della scuola materna quale « scuola dell'infanzia » per la quale si rivendicava pienezza di autonomia, negandole ogni compito istituzionale in direzione di quell'« integrazione dell'opera della famiglia » che invece il disegno di legge governativo proponeva come fine qualificante della scuola materna statale (vedi articolo 1 disegni di legge 1897 e 3990);

b) statizzazione progressiva della scuola materna, stimolando enti morali ed enti locali e trasferire allo Stato la propria scuola;

c) progressiva riduzione dell'area di presenza della scuola materna non statale con la istituzione della proposta « scuola per l'infanzia », quasi ovunque e, persino, indipendentemente da una adeguata presenza della scuola non statale.

Una soluzione, dunque, statalista e, di fatto, centralizzante anche se – come è nei canoni del cosiddetto centralismo democratico – la proposta comunista tentava, tuttavia, di conciliare la sua radicale tendenza uniformizzante con la proposta di organi e forme democratiche di partecipazione al governo della nuova scuola. Gli Enti locali, sostanzialmente scomparivano di fronte alle strutture proposte e dovevano accontentarsi di una rappresentanza nei vari Consigli di base. Ma, allora, i comunisti non usavano affatto una mano leggera nei confronti dei bilanci comunali che caricavano anzi, di molti oneri (vedi proposta n. 938, articolo 28) compresa l'area per l'edificio scolastico anche se è vero che con l'articolo 31 si autorizzava lo stanziamento di contributi per i comuni e le Province con bilancio deficitario nella misura di 3 miliardi per i contributi di cui all'articolo 28 previsti come « spese obbligatorie ».

Di fronte a tali impostazioni, la scelta della maggioranza di centro-sinistra appariva molto più realistica e democratica. Non si tendeva a distruggere ma ad aiutare nel suo alto « servizio pubblico » la scuola materna non statale; non si proponeva di scavalcare la famiglia o di ignorarla assorbendo tutto il processo educativo nella « scuola dell'infanzia »; non si legava quest'ultima ai superati criteri dello scolasticismo di una « scuola di grado preparatorio » per la cui frequenza si giungeva persino, sia pure solo in sede di dibattito culturale a propugnare una obbligatorietà da noi ritenuta impossibile.

Ma tutto questo era considerato vieto conservatorismo culturale, sociale, politico !

Vorremmo dire che l'accusa non doveva essere molto fondata se i comunisti, modificavano la propria « linea » su aspetti tutt'altro che marginali.

Ad esempio, essi almeno nei loro discorsi si sono visti costretti ad attenuare la precedente rigida volontà di emarginare la famiglia dal processo educativo promosso dalla scuola materna (ricordiamo l'emendamento soppressivo del riferimento alla famiglia, proposto dal gruppo comunista all'articolo 1 del disegno di legge n. 1897); ricordiamo ancora l'attenuazione della sistematicità di alcune proposte già avanzate dalla relazione Scionti. Ma c'è di più, perché sarebbe interessante rileggere la proposta di legge 1869 del Senato, presentata dai senatori Farneti, Bufalini ed altri del gruppo comunista, per constatare che il proposito di presentare un proprio testo al-

ternativo a quello del Governo – proposito abbandonato, invece, alla Camera – sembrava nascere dalla necessità (se ci è consentito forse più tattica che ideologica) di correggere sostanzialmente le tesi precedentemente sostenute con la proposta Levi Arian Giorgina n. 938 della Camera, che abbiamo appena richiamato all'attenzione dei Colleghi.

È vero che la nuova proposta afferma più esplicitamente una vecchia contrapposizione che credevamo definitivamente superata quantomeno dall'esperienza democratica concretamente vissuta nello sforzo di risolvere i problemi del Paese.

I comunisti, invece, definiscono pubblica la loro scuola per l'infanzia contrapponendola ad una scuola il cui servizio educativo e sociale sarebbe confinato nella deprecata sfera del « privato » come se essa stessa – tutta la scuola materna non statale – aperta senza esclusivismi ai nostri figli non assolvesse ad una funzione manifestamente pubblica.

Ma sappiamo che il discorso non è né breve, né accettato...

La maggioranza, pur continuando a dissentire dalle tesi del gruppo comunista (anche perché deve giudicare sui suoi atteggiamenti ufficiali) non può dispiacersi di tali modificazioni nell'atteggiamento e, vorremmo credere, nelle stesse convinzioni del gruppo comunista che sembra riconoscere, in tal modo, la limitatezza e l'angolatura eccessivamente o ideologicamente parziale della precedente proposta.

* * *

L'opposizione del gruppo liberale al disegno di legge è stata ribadita dall'onorevole Valitutti con gli argomenti noti, e da noi a suo tempo attentamente considerati.

Essi saranno certamente riesposti in Aula e non mancherà l'occasione, quindi, per richiamarli e per valutarli.

In sostanza l'impostazione del gruppo liberale risponde alla concezione della scuola materna come « scuola di grado preparatorio » con le conseguenze che ne derivano sul piano dei fini, del programma e dei metodi; critica la struttura amministrativa ed organizzativa proposta dal disegno di legge tendendo ad identificarla con quelle della scuola primaria ed a ridurla nella sua articolazione, critica la proposta di contributi alla scuola materna non statale in relazione a quella per la scuola degli Enti territoriali; dissente, infine, con un giudizio globale, all'intero disegno di legge, pur consentendo su aspetti e proposte più particolari riguardanti il personale, le modalità di reclutamento, ecc. In proposito, per ragioni di forzata brevità, rinviamo utilmente alla relazione di minoranza presentata al Senato dai senatori Alcidi Rezza e Trimarchi sui disegni di legge nn. 1543-*bis*, 1552-*bis*, 1662, 1869-*A-bis*.

* * *

Gli altri gruppi parlamentari non hanno avanzato proposte radicalmente alternative al disegno di legge e, partecipando al dibattito in sede di VIII Commissione, hanno offerto un contributo di critica apprezzabile, senza per altro trasformare in proposte formali i loro punti di vista.

Certo, non vogliamo ridurre a queste sole, pur nodali divergenze, i motivi di contrapposizione fra la maggioranza e le varie minoranze.

Ci scusiamo, se non riprendiamo in questa sede un dibattito su cui crediamo di avere esposto – senza presunzione di definitiva compiutezza – i nostri convincimenti.

Rinviamo all'esposizione che ne abbiamo fatto nella relazione al precedente disegno di legge e nel lungo dibattito in Commissione ed in aula, dibattito che era già stato arricchito dall'apporto culturale e politico di tanti autorevoli colleghi.

Ma ci dichiariamo anche pronti, a cogliere nel nuovo dibattito in Aula quei motivi che un dialogo leale ed aperto può sempre proporre al personale o comune approfondimento che sentiamo di non poter disattendere di fronte a temi tanto organicamente collegati alla dinamica complessa e non sempre decifrabile di una società in trasformazione qual è la nostra.

CONCLUSIONE

Vi è chi tende a sottovalutare il problema della scuola materna e, di conseguenza, l'iniziativa che il Governo ha presa fin dal 1964, presentando il primo disegno di legge n. 1897 e riproponendo la necessità di una scelta al Parlamento con il disegno di legge n. 3990 della Camera.

Senza cedere a tentazioni di parte, vorremmo osservare che lo stesso ricco, vivace e, spesso, profondo dibatitto che ha accompagnato il contrastato *iter* parlamentare del disegno di legge, e l'eco che esso ha avuto nel Paese hanno contribuito a sottolineare la obiettiva importanza non solo della questione – di per sé rilevante per le sue implicazioni

culturali, sociali ed operative – ma anche delle soluzioni legislative che venivano prospettate dalla maggioranza di centro-sinistra e, diversamente, dalle opposizioni di sinistra e dei liberali.

Vi è poi chi sottolinea che l'approvazione del disegno di legge in esame non risolverà in modo adeguato i problemi posti dall'esigenza inderogabile di assicurare una risposta organica al vitale bisogno di assistenza e di educazione dei minori dai 3 ai 5 anni, nel nostro Paese.

E di là del giudizio sugli aspetti strutturali della legge, si sottolinea, comunque, la limitatezza dei finanziamenti e del problema della scuola materna statale. Sempre per ragioni di brevità rinviamo per tale argomento ai singoli articoli del disegno di legge: per il finanziamento degli oneri relativi all'istituzione e gestione di scuole materne statali nella prima attuazione della legge (articolo 30); per i finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970 (articolo 31); per il finanziamento di assegni, premi, ecc. alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970 (articolo 32); per finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale nella prima applicazione (articolo 33) e dal 1966 al 1970 (articolo 34).

Non saremo noi a sostenere che il programma finanziario ed operativo per l'istituzione della scuola materna statale sia tale da poter soddisfare le esigenze di una totale o sufficiente copertura del bisogno rappresentato dalla esigenza educativa sociale ed assistenziale dei minori dai 3 ai 5 anni che finora non hanno mai potuto godere e non godono tuttora dell'essenziale « servizio », proprio della scuola materna.

Si può far osservare che si tratta di una critica apparentemente giustificata, mentre essa non tiene conto che la legge ha un suo alto valore e significato istituzionale, il riconoscimento e l'attuazione dello Stato nel settore; un suo definitivo valore strutturale – la scuola materna statale viene realizzata organicamente; un suo iniziale ma significativo effetto operativo – un programma quinquennale, senz'altro attuabile, perché già finanziato e tale da precostituire un primo concreto e significativo traguardo del nuovo istituto educativo e sociale.

In più, il disegno di legge – in coerenza con lo spirito della legge n. 1073 e con l'aperta volontà politica che ha ispirato la maggioranza nell'affrontare anche questo importante problema – non trascura una specifica dimensione dell'attuale struttura educatica ed assistenziale: la scuola materna non statale che rappresenta oggi la sola realtà operante nelle nostre comunità spesso più povere e depresse, per migliaia di famiglie e, generalmente popolari e per ben un milione e duecentomila figli del nostro paese.

Il programma di finanziamento prevede – come abbiamo detto – un intervento per la edilizia scolastica, per l'assistenza, per i servizi delle scuole non statali, territoriali e private.

Già rilevavamo nelle conclusioni della precedente relazione quanto la società civile e lo Stato debbono di riconoscenza all'iniziativa non statale: a quella ampia e generosa dei cattolici, di settori laici degli enti religiosi, degli enti morali, cui si è aggiunta l'iniziativa degli Enti locali, che per un secolo ha coperto tutta l'area possibile con volontà pionieristica e con quello insostituibile spirito di socialità che ha permesso di superare difficoltà, resistenze ed incomprensioni che, purtroppo, sembrano ancora sopravvivere perfino ad una più corretta ed aperta visione democratica della convivenza sociale e del bene comune.

Ed auspicavamo che l'iniziativa non statale e la nuova iniziativa dello Stato – richiesta dalla necessità di un intervento determinante e correttivo di una situazione socialmente grave – non venissero sterilmente contrapposte, con un illogico spirito concorrenziale, ma in un positivo confronto potessero offrire una risposta adeguata ad un moderno bisogno di educazione e di assistenza per i minori per la famiglia per la crescita vitale della nostra società.

Concludendo questa nostra relazione auspichiamo che la Camera con il proprio voto voglia finalmente aprire un nuovo momento, ricco di potenziali e positivi sviluppi, della espansione e della qualificazione di tutta la scuola materna.

RAMPA, *Relatore per la maggioranza.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(*Caratteri e finalità della scuola materna statale*)

La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata dalle norme della presente legge.

Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita.

ART. 2.

(*Orientamenti dell'attività educativa*)

Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.

ART. 3.

(*Programma annuale di sviluppo*)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai Provveditori agli studi, sentiti i Consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei Comuni.

Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del Provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(*Caratteri e finalità della scuola materna statale*)

Identico.

ART. 2.

(*Orientamenti dell'attività educativa*)

Identico.

ART. 3.

(*Programma annuale di sviluppo*)

Identico.

materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.

ART. 4.

(*Sezioni ed orario*)

Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali non può essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.

ART. 5.

(*Assistenza*)

L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

ART. 6.

(*Edilizia*)

Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato.

ART. 4.

(*Sezioni ed orario*)

Identico.

ART. 5.

(*Assistenza*)

Identico.

ART. 6.

(*Edilizia*)

Identico.

I Comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza interessi.

I Comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.

Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei Comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo.

ART. 7.

(*Oneri dei Comuni*)

La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del Comune il personale di custodia.

Il personale di custodia è femminile.

ART. 8.

(*Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione*)

L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali.

ART. 7.

(*Oneri dei Comuni*)

Identico.

ART. 8.

(*Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione*)

Identico.

ART. 9.

(*Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti*)

Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle Scuole magistrali o dagli Istituti magistrali. È prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 9.

(*Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti*)

Identico.

ART. 10.

(*Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti*)

Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 10.

(*Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti*)

Identico.

ART. 11.

(*Ruoli*)

Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazionale.

Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i Provveditorati agli studi.

ART. 11.

(*Ruoli*)

Identico.

ART. 12.

(*Ispettrici della scuola materna statale*)

Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle scuote materne ed hanno le attribuzioni ad esse devolute per legge e regolamento.

Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante con-

ART. 12.

(*Ispettrici della scuola materna statale*)

Identico.

corso per titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

È istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione elementare.

ART. 13.

(*Direttrici della scuola materna statale*)

Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.

Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.

ART. 13.

(*Direttrici della scuola materna statale*)

Identico.

ART. 14.

(*Insegnanti della scuola materna statale*)

Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che ad esse è affidata.

Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

ART. 14.

(*Insegnanti della scuola materna statale*)

Identico.

ART. 15.

(*Assistenti della scuola materna statale*)

Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.

Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

ART. 15.

(*Assistenti della scuola materna statale*)

Identico.

ART. 16.

(*Documenti e controlli sanitari per il personale della scuola materna statale*)

Il personale di ruolo e non di ruolo della scuola materna statale, prima della assunzione in servizio, deve presentare gli stessi do-

ART. 16.

(*Documenti e controlli sanitari per il personale della scuola materna statale*)

Identico.

cumenti sanitari richiesti per l'assunzione in servizio del personale della scuola elementare statale.

Il personale addetto alle scuole materne statali è obbligato, inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali per prevenire il contagio di malattie diffusive.

ART. 17.

(*Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali*)

Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della cariera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 18.

(*Stato giuridico del personale della scuola materna statale*)

Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonché le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa la iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'articolo 3 della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare.

ART. 19.

(*Direzione didattica*)

È posta a disposizione di ogni direzione didattica una segretaria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale,

ART. 17.

(*Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali*)

Identico.

ART. 18.

(*Stato giuridico del personale della scuola materna statale*)

Identico.

ART. 19.

(*Direzione didattica*)

Identico.

che abbiano seguìto un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.

La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal Provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici.

ART. 20.

(*Consiglio delle insegnanti e Consiglio di direzione*)

Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è istituito il Consiglio delle insegnanti.

Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il Consiglio di direzione.

Le modalità di composizione e funzionamento dei due Consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

(*Contributi dello Stato ai Comuni per le scuole materne statali*)

I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei Comuni previste dall'articolo 7 della presente legge.

Nella ripartizione dei contributi tra i detti Comuni, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 8 della citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun Comune.

ART. 22.

(*Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne statali*)

I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.

Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole ma-

ART. 20.

(*Consiglio delle insegnanti e Consiglio di direzione*)

Identico.

ART. 21.

(*Contributi dello Stato ai Comuni per le scuole materne statali*)

Identico.

ART. 22.

(*Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne statali*)

Identico.

terne annesse alle suddette scuole magistrali è iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.

A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo *b*) della tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successive modificazioni, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.

Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini d'infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera.

ART. 23.

(*Concorso speciale*)

Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato.

ART. 23.

(*Concorso speciale*)

Identico.

ART. 24.

(*Regolamento di esecuzione*)

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.

Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.

ART. 24.

(*Regolamento di esecuzione*)

Identico.

ART. 25.

(*Spese degli enti pubblici territoriali*)

Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.

ART. 25.

(*Spese degli enti pubblici territoriali*)

Identico.

NORME TRANSITORIE.

ART. 26.

(*Vigilanza delle scuole materne statali*)

Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

ART. 27.

(*Concorso speciale direttivo*)

Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22, sia alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.

ART. 28.

(*Concorsi*)

Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.

ART. 29.

(*Prima applicazione della legge*)

L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge: *a*) i Comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, sempreché idonei alle esigenze di funzio-

NORME TRANSITORIE.

ART. 26.

(*Vigilanza delle scuole materne statali*)

Identico.

ART. 27.

(*Concorso speciale direttivo*)

Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22, sia alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo con la qualifica di « distinto ».

ART. 28.

(*Concorsi*)

Identico.

ART. 29.

(*Prima applicazione della legge*)

Identico.

namento della scuola; *b*) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 28.

ART. 30.

(*Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali*)

Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 31.

(*Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970*)

Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 1.370	milioni
» » 1967	» 4.300	»
» » 1968	» 5.900	»
» » 1969	» 7.640	»
» » 1970	» 9.300	»

Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai Patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.

Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede, annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle province stesse.

ART. 32.

(*Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970*)

Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e

ART. 30.

(*Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali*)

Identico.

ART. 31.

(*Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970*)

Identico.

ART. 32.

(*Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970*)

Identico.

contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	. . .	L.	1.500 milioni
» » 1967	. . .	»	5.300 »
» » 1968	. . .	»	7.300 »
» » 1969	. . .	»	9.370 »
» » 1970	. . .	»	11.400 »

Alle scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali e dagli Enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

per il 1966	. . .	L.	900 milioni
» » 1967	. . .	»	1.850 »
» » 1968	. . .	»	2.250 »
» » 1969	. . .	»	2.750 »
» » 1970	. . .	»	3.250 »

Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

ART. 33.

(*Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge*)

Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonché dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dall'articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

ART. 34.

(*Finanziamenti per l'edilizia delle scuole materne dal 1966 al 1970*)

Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manu-

ART. 33.

(*Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge*)

Identico.

ART. 34.

(*Finanziamenti per l'edilizia delle scuole materne dal 1966 al 1970*)

Identico.

tenzione, al riscatto del contributo nonché alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione delle opere indicate nel primo comma è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli Enti ed alle istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli Enti autarchici territoriali, agli Enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile.

ART. 35.

(*Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali*)

All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'articolo 31 della presente legge per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, nonché all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'articolo 32 della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali, è fatto fronte – per 2.870 milioni di lire, nell'anno finanziario 1966 – con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle due leggi finanziarie richiamate nell'articolo 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e – per 9.600 milioni di lire, nell'anno finanziario 1967 – mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

ART. 36.

(*Utilizzazione degli stanziamenti*)

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di

ART. 35.

(*Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari 1966 e 1970, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali*)

Identico.

ART. 36.

(*Utilizzazione degli stanziamenti*)

Identico.

previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

ART. 37.

(*Relazione sull'applicazione annuale della presente legge*)

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

ART. 37.

(*Relazione sull'applicazione annuale della presente legge*)

Identico.

ART. 38.

(*Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 38.

(*Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge*)

Identico.